

N. 11077/2013 REG.PROV.COLL.

N. 10159/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da:

[REDACTED];

contro

[REDACTED]

rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

[REDACTED];

per l'annullamento

del decreto n. 116338710-30 del 31.10.12 con cui e' stata comunicata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l'accesso al corso di T.F.A. per la classe A039 Geografia per mancanza del titolo abilitativo;

del DM n.249 del 10 settembre 2010 per la parte di interesse;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Firenze e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2013 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe [REDACTED] ha impugnato, deducendone l'illegittimità sotto vari profili, il decreto n. 116338710-30 del 31.10.12 con cui è stata comunicata al ricorrente, in possesso di Laurea in Scienze Statistiche conseguita nell'a.a.1995/96, l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'accesso al corso di T.F.A. per la classe A039 Geografia per mancanza di uno dei titoli abilitativi previsti dal DM 39/98 (laurea in geografia, economia e commercio e lettere o, in via transitoria, di qualsiasi laurea purchè conseguita entro l'a.a.1993/94 e nel piano di studi fossero compresi 2 corsi annuali o uno biennale di geografia).

Tale comunicazione, in particolare, perveniva al ricorrente dopo aver svolto con esito positivo le prove scritte; con decreto monocratico, confermato con successiva ordinanza cautelare n.147/13 del 12 gennaio 2013, il ricorrente veniva ammesso con riserva a sostenere la prova orale e, quindi, superate anche tali prove, veniva inserito nella posizione n.34 della graduatoria di merito quale "idoneo".

Nella pubblica udienza del 26 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

A prescindere dai profili di improcedibilità, connessi alla posizione nella graduatoria di merito, nella quale il ricorrente è stato inserito con riserva quale "idoneo" (in posizione, comunque, non utile per l'accesso immediato al corso, sulla base di posti disponibili, secondo quanto previsto dall'art.8, comma 2 del Bando), e ritenendo che comunque sussista un interesse morale alla decisione, il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

Come evidenziato in punto di fatto, parte ricorrente ha impugnato la propria esclusione dalla procedura concorsuale per l'accesso al corso di TFA, motivata dalla circostanza che lo stesso – laureatosi in scienze statistiche nell'a.a.1995/96- non era in possesso dei requisiti per l'insegnamento della materia, stabiliti successivamente, con DM n.39/98.

Sotto tale profilo, la censura dedotta con il primo motivo del ricorso -manifesta irragionevolezza del Bando e del presupposto DM n.39/98, per contrasto all'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, nei confronti dei soggetti laureatisi precedentemente- appare fondata, in quanto il DM n.39/98, nell'individuare i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi a cattedre e i titoli di studio validi ai medesimi fini (solo) se conseguiti entro un determinato periodo, appare pregiudicare la posizione di chi si fosse laureato precedentemente, senza che a ciò corrisponda una reale esigenza di interesse pubblico, con riferimento alle classi di concorso (tra cui quella di geografia) per cui non è stato previsto un regime transitorio.

Tanto più che, nel caso specifico, il [REDACTED] – come richiesto dalla normativa vigente al momento in cui aveva intrapreso il proprio corso di studi- aveva inserito nel proprio piano di studi due corsi annuali di geografia, al fine di accedere alla classe di concorso A29 per l'insegnamento di geografia nelle scuole secondarie di secondo grado e, in virtù di ciò, dopo la laurea veniva inserito nell'elenco dei soggetti idonei allo svolgimento delle supplenze (c.d.terza fascia).

Pertanto, il ricorso merita accoglimento e, per l'effetto, vanno annullati, in parte qua, il DM 39/98, il D.R dell'Università di Firenze del 3 maggio 2012 n.30888 (art.2, "requisiti di ammissione") e il conseguente decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura di cui trattasi.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo accoglie, e per l'effetto annulla gli atti indicati nella parte motiva della presente sentenza.

Condanna l'amministrazione soccombente alle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)